COMUNE DI TAURISANO
(PROVINCIA DI LECCE)

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n. 19 del 02-05-2018

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON, MEDIANTE L'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO ED ALLUMINIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI PER I FESTEGGIAMENTI DEL "SS. CROCEFISSO" da tenersi il giorno 3 maggio 2018 .

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

il Sig. , nato a , residente a , , in qualità di Presidente del Comitato festa "SS. Crocefisso" ha presentato istanza per:

- ⇨ CONCERTO MUSICALE da tenersi, in occasione dei festeggiamenti SS. Crocefisso, il giorno 3 maggio 2018, distintamente su area pubblica in PIAZZA PETRALAIA, con il coinvolgimento, comunque, di un'area più vasta comprendente:
 - o Via Ludovico Ariosto (da Piazza Petralaia a Via Antonio Canova), Via Ippolito Nevo (da Piazza Petralaia a Via Negrelli), Via Garibaldi (da Piazza Petralaia a Via XXIV Maggio), Via XXIV Maggio, Via E. de Amicis (da Via Garibaldi a Via Collodi), Via Emile Namer (da Via XXIV Maggio a Via Giovanni Verga), Via Torquato Tasso, Via SS. Crocefisso.

PRESO ATTO CHE è prevista una nutrita presenza di persone al fine di partecipare alle citate manifestazione.

RILEVATO che si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica dei cittadini ed avventori.

VERIFICATO che, in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro e/o alluminio utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura/lacerazione e, di conseguenza, potenzialmente idonee a determinare nocumento alle persone.

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini e frequentatori.

TENUTO CONTO, della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità che è limitata alle sole giornate in cui si svolge la manifestazione.

VISTI

- ✓ l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ l'art. 8 lett. b) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

VISTE

- la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017.
- la Direttiva N. 11001/110(10) Ministero dell'Interno relativa ai modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, in tutte le aree interessate:

- PIAZZA PETRALAIA, Via Ludovico Ariosto (da Piazza Petralaia a Via Antonio Canova), Via Ippolito Nevo (da Piazza Petralaia a Via Negrelli), Via Garibaldi (da Piazza Petralaia a Via XXIV Maggio), Via XXIV Maggio, Via E. de Amicis (da Via Garibaldi a Via Collodi), Via Emile Namer (da Via XXIV Maggio a Via Giovanni Verga), Via Torquato Tasso, Via SS. Crocefisso.

a decorrere

- dalle ore 07.00 del giorno 3 maggio 2018 e fino alle ore 07.00 del giorno 4 maggio 2018 suscettibile di eventuali modifiche.

è vietata la vendita a qualsiasi titolo (ivi compresa quella mediante distributori automatici) di bevande, alcoliche e non, in bottiglie e contenitori di vetro e/o alluminio.

Il divieto non si applica ai servizi a domicilio del cliente.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica.

DARE ATTO CHE il presente provvedimento è comunicato al Prefetto di Lecce.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia comunicata a tutti gli operatori commerciali su area pubblica e privata (anche tramite distributori automatici) localizzati all'interno delle aree interessate dalla manifestazione ed i festeggiamenti del ""SS. Crocefisso"";
2. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line per la durata di dieci giorni, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale .

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Regionale Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

La presente ordinanza viene, altresì, inviata:

- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Taurisano;
- al Commissariato di Polizia di Taurisano;
- al Comandante della Polizia Municipale;

per quanto di competenza ed incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Il responsabile del Settore LL.PP. e Sviluppo del territorio
Ing. Orlando Giovanni

Firmato digitalmente da:Giovanni Orlando
Organizzazione:COMUNE DI TAURISANO/8100023075
Data:02/05/2018 12:37:52